

## **Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività postgraduate dell'Università degli Studi "Link Campus University"**

### **TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONI**

#### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola di Ateneo per le Attività Post-Graduate, di seguito "Scuola", nonché le competenze ad essa attribuite, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università degli Studi "Link Campus University"

#### **Art. 2 – Funzioni della Scuola**

1. La Scuola è una struttura organizzativa dell'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito LCU) disciplinata ai sensi dell'art. 17 dello Statuto di LCU (di seguito, Statuto).
2. La Scuola svolge le funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività relative ai corsi Master e di Alta formazione.

### **TITOLO II ORGANI DELLA SCUOLA**

#### **Art. 3 – Organi della Scuola**

1. Sono Organi della Scuola:
  - il Consiglio Generale (di seguito, Consiglio);
  - la Giunta Esecutiva;
  - il Presidente.

#### **Capo I**

#### **IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA**

#### **Art. 4 – Composizione**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto, il Consiglio è composto dal Presidente della Scuola, che lo presiede e dai direttori dei Master in corso nominati secondo quanto disposto dall'art. 7, lett. i), dello Statuto.

#### **Art. 5 – Funzioni**

1. Il Consiglio:
  - approva le proposte annuali e triennali dell'offerta formativa della Scuola in coerenza con il Piano Triennale di Ateneo;
  - approva il consuntivo delle attività accademiche della Scuola e del monitoraggio dei Master e dei Corsi e, in collaborazione, prende atto del consuntivo sulla sostenibilità economica dei Master e dei Corsi, redatto da GEM.
  - formula al Senato Accademico proposte per la elaborazione del Piano Triennale di Ateneo con riferimento alle attività accademiche della Scuola.
2. Il Consiglio delega alla Giunta Esecutiva alcune delle funzioni di cui all'art. 17 dello Statuto, di seguito elencate all'art. 8.

#### **Art. 6 – Riunioni**

1. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente con preavviso di 15 giorni lavorativi, salvo minor termine in caso di urgenza.

### **Capo II**

#### **LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SCUOLA**

#### **Art. 7 – Composizione**

1. La Giunta Esecutiva, composta dal Presidente e da 5 membri, coprendo le aree scientifico-disciplinari di LCU, è nominata dal Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente, sentito il Senato Accademico.
2. La Giunta Esecutiva dura in carica un anno e può essere rinnovata tacitamente nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### **Art. 8 – Funzioni della Giunta Esecutiva**

1. La Giunta Esecutiva, delegata dal Consiglio:
  - a. esprime al Senato Accademico parere motivato in merito all'istituzione di nuovi Master e Corsi;

- b. esamina e raccorda, su proposta dei direttori dei Master e dei Corsi, i cambiamenti alle discipline presenti nei percorsi di studio attivati e le sottopone al Senato Accademico;
- c. propone al Senato Accademico su proposta dei direttori dei Master e dei Corsi la copertura degli insegnamenti presenti nei vari Corsi di studio con docenti (incardinati) e cultori della materia dell'Università, nonché i criteri per la richiesta a esperti di provata esperienza di lezioni o seminari;
- d. sottopone al Senato Accademico i piani di studio per l'approvazione e la concessione dei crediti formativi universitari;
- e. approva i regolamenti didattici dei Corsi e dei Master.

### **Art. 9 – Riunioni**

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, salvo minor termine in caso di urgenza o l'assenso unanime di tutti i suoi membri. Svolge la funzione di segretario il direttore dell'Ufficio postgraduate.
2. La Giunta Esecutiva non è validamente costituita se non è presente il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il rappresentante legale di GEM Srl, o un suo delegato, partecipa di diritto alle riunioni.

## **Capo III**

### **IL PRESIDENTE**

#### **Art. 10 – Presidente**

1. Ai sensi dell'art. 7, lett. h) dello Statuto, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione di LCU su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 11 – Durata del mandato, incompatibilità e decadenza**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto, la durata del mandato del Presidente è pari a tre anni.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento Generale di LCU, la carica di Presidente è incompatibile con quella di Rettore, Prorettore e Direttore di Dipartimento.
3. Qualora, a seguito di una doppia o successiva nomina, si venga a creare una situazione di incompatibilità, l'interessato deve comunicare, entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, con atto scritto, indirizzato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per quale carica intenda optare. Il mancato esercizio del diritto d'opzione nei termini indicati equivale ad opzione a favore della prima.
4. Il Presidente della Scuola decade dalla carica per volontaria rinuncia, per quanto previsto

dall'art. 18, comma 3, del Regolamento Generale di LCU e in tutti i casi previsti dalla legge.

### **Art. 12 – Funzioni**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale di LCU, il Presidente:

- formula al Rettore e al Direttore Generale le proposte relative alla predisposizione del piano strategico e dei relativi aggiornamenti annuali approvate dal Consiglio;
- ha la rappresentanza della Scuola nei confronti degli altri organi di governo di LCU;
- promuove ogni atto diretto a costituire e a migliorare gli strumenti organizzativi necessari ad assolvere i compiti della Scuola;
- predispone una relazione annuale sulle attività svolte dalla Scuola da trasmettere al Rettore e al Senato Accademico per la verifica dei risultati conseguiti;
- cura l'osservanza di tutte le norme concernenti il funzionamento della Scuola e l'attuazione delle delibere del Senato Accademico riguardanti le attività della scuola;
- trasmette le delibere del Consiglio della Scuola agli altri organi accademici.

## **TITOLO III**

### **DOVERI DIDATTICI DEI DOCENTI**

#### **Art. 13 – Doveri didattici dei docenti**

1. Ciascun docente è tenuto ad adempiere ai doveri di cui all'art. 31 del Regolamento didattico di LCU.
2. Ciascun docente deve compilare il registro delle lezioni e delle altre attività secondo il modello predisposto dalla Scuola e approvato dal Presidente.
3. In caso di assenze prolungate di un docente responsabile di insegnamento, il Presidente della Scuola, sentita la Giunta Esecutiva, provvede tempestivamente alla sostituzione del docente nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami, salvo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 31 del Regolamento didattico di LCU.
4. Al termine del periodo di riferimento, i docenti provvedono ad autocertificare le attività svolte. Il Presidente della Scuola, nel rispetto del presente Regolamento, verifica lo svolgimento delle attività autocertificate dal docente. In caso di esito negativo della verifica, il Presidente della Scuola informa tempestivamente il Rettore per gli atti di competenza previsti dalla normativa vigente.
5. Le autocertificazioni relative alle attività svolte e verificate dal Presidente della Scuola confluiscono nella relazione al Senato Accademico sulla attività della Scuola.

## **TITOLO IV**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 14 – Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento è approvato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, dello Statuto.
2. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore con decreto e pubblicato sul sito web dell'Ateneo, nonché affisso alle bacheche di LCU. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti e le norme contenute nello Statuto di Ateneo e nei Regolamenti di LCU.